

# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

## **VERBALE N. 15 DELL'ADUNANZA DEL 4 APRILE 2013**

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Giuramento avvocati**

- Sono presenti i Dottori Giuseppe Barone, Raffaele Belicchi, Elisabetta Calvario, Emanuele Caretti, Francesca Carta, Andrea Catiurelli, Alessandro Cori, Andrea Cruciani, Alessio Cugini, Valentina Di Bartolomeo, Marco Gamucci, Sara Gentileschi, Antonio Giuliano, Paolo Mastroiacovo, Paolo Pucciarmati, Roberto Raneri, Andrea Rota, Caterina Sanguedolce, Sara Savino, Nunzia Somma, Michela Varocchi, Simone Ambrogi, Andrea Volonnino, Michele Arruzzolo, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis)**

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) ed (omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.21)**

(omissis)

#### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n.1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 3)**

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

## **Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2)**

(omissis)

## **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 30)**

(omissis)

## **Abilitazioni (n.6)**

(omissis)

## **Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.1)**

(omissis)

## **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2)**

(omissis)

## **Certificati di compimento della pratica forense (n.7)**

(omissis)

## **Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis)**

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis). All'esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al 6 giugno 2013 alle ore 16.30, come da separato verbale.

## **Audizione Avv. (omissis) – incompatibilità**

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio concede all'interessata il termine di giorni venti per la presentazione di note.

## **Audizione Dott.ssa (omissis) – iscrizione**

- Si procede all'audizione della Dott.ssa (omissis). All'esito il Consiglio si riserva la decisione.

## **Audizione Dott. (omissis) – reiscrizione Albo Avvocati**

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera di rigettare l'istanza, come da separato verbale.

## **Comunicazioni del Presidente**

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Beniamino Caravita, pervenuta in data 2 aprile 2013, con la quale chiede il patrocinio del Consiglio per gli eventi organizzati in occasione della decennale pubblicazione della rivista on-line Federalismi.it che si svolgeranno in varie città italiane nei mesi di maggio e giugno 2013, come da programma che distribuisce.

Il Consiglio concede il patrocinio.

- Il Presidente comunica al Consiglio di avere optato, ai sensi dell'art. 65 della L. 247/12, per la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rinunciando espressamente a quella di Componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con dichiarazione depositata presso la Cassa Forense in data 26 marzo 2013 del seguente testuale tenore: ***“Al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza - Oggetto: art. 65 co.4 in rif. art. 28 co. 10 legge professionale forense - Ill.mo Signor Presidente ed Ill.mi Signori Consiglieri, in virtù dell'art. 65 comma 4 della Legge 31.12.2012 n. 247, che ha introdotto l'incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine e di componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dichiaro espressamente di optare per il mantenimento della carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al fine di rimuovere detta incompatibilità. Cordiali saluti. Avv. Mauro Vaglio”.***

Il Consiglio prende atto e dispone di inviare la presente comunicazione alla Cassa Forense, dichiarandola immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto di trasmettere entro domani 5 aprile 2013 le osservazioni dell'Ordine sul testo dallo stesso redatto e da sottoporre al Ministro della Giustizia quale proposta per il Regolamento sui parametri di cui alla L. 247/2012.

Dopo avere esaminato attentamente detto documento, anche con l'ausilio dei Colleghi componenti il Gruppo di studio di Presidenza sulle novità legislative e giurisprudenziali, il Presidente propone di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense le seguenti note sulla base dello schema dallo stesso predisposto on line limitatamente alle parti in cui si è ritenuto di intervenire con proposte di modifica:

### “OSSERVAZIONI GENERALI

#### FASCE DI VALORE

Va bene la ripartizione per fasce di valore, ma è opportuno prevedere una forbice superiore al 30% per aumento e diminuzione in relazione all'effettiva attività svolta ed alle difficoltà incontrate poiché altrimenti si rischia, invece di semplificare, di standardizzare troppo le prestazioni professionali.

#### NUMERO DELLE FASI

Le fasi debbono essere ben differenziate per ogni tipo di procedura poiché vi sono delle differenze che non permettono, per fare un esempio, di considerare le stesse fasi per i processi civili e per quelli tributari.

#### TIPIZZAZIONE DELLE SINGOLE PROCEDURE

E' bene fare una maggiore differenziazione tra i tipi di procedimenti.

ASPETTI NORMATIVI, con particolare riferimento alla riduzione o all'aumento da operarsi su parametro base.

Manca del tutto la previsione delle spese forfettarie, che invece sono stabilite tassativamente dall'art. 13 comma 10 della L. 247/12.

Si propone come quantificazione delle spese forfettarie una percentuale pari almeno al 15% del compenso, tenuto conto dell'aumento consistente dei costi di gestione dello studio legale.

Il parametro base per ogni procedimento non tiene conto, nella sua determinazione complessiva, della riduzione delle fasce e dell'abolizione dei diritti. In questo modo, in buona sostanza, i compensi

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

vengono notevolmente ridotti rispetto alle tariffe del 2004, senza oltretutto considerare che sono trascorsi quasi 10 anni senza che siano mai stati rivalutati, nemmeno in base ai parametri Istat. Questo ragionamento generale, vale per tutti i procedimenti e per tutte le fasce e, salvo casi eccezionali, non sarà ripetuto.

NORMATIVA - MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Art. 1 - Diritto dell'avvocato

Nella **parte finale del comma 1**, occorre apportare la seguente modifica: “ovvero, **in caso di mancato accordo o** in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate”.

Aggiungere il **comma 2: “E' sempre dovuto all'avvocato il rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15% del compenso”**.

Art. 5 - Criteri generali per la determinazione dei compensi

**Comma 1:** Parametrare la liquidazione dei compensi anche alle condizioni soggettive del cliente, appare pericoloso e superfluo. In questo modo a fare le spese di uno stato economico non florido del cliente è ingiustamente l'avvocato che ha prestato la sua opera con perizia e serietà.

Contrasti giurisprudenziali: cosa vuol dire che se non sussistono contrasti il giudice può decurtare del 30% il compenso *sic et simpliciter*? Non si è comunque dovuta espletare tutta l'attività?

**Comma 4:** eliminare numero massimo di 20 assistiti perché, altrimenti, oltre i 20 la prestazione diventerebbe gratuita.

Tenuto conto dell'importanza della conciliazione, sia per le parti che per il risultato deflattivo conseguito, il **comma 9** dovrebbe prevedere che all'avvocato spetti il **DOPPIO** del compenso previsto per la fase decisionale e non la metà.

Art. 6 - Determinazione del valore della controversia

Eliminare la parte seconda del 1° comma dell'art. 6 perché sono sufficienti le previsioni del codice di procedura civile, la consolidata giurisprudenza sul punto e la norma di cui al 2° comma per individuare compiutamente il valore della causa. E' iniquo collegare esclusivamente il compenso dell'avvocato con la somma attribuita piuttosto che con quella domandata, a meno che non ci sia una sproporzione evidente fin dall'inizio, visto che spesso in appello le sentenze di primo grado vengono spesso stravolte.

Art. 7 - Controversie di valore superiore ad euro 520.000,00

Si suggeriscono le seguenti modifiche, altrimenti maggiore è il valore della controversia ed inferiore risulta il compenso rispetto alle tariffe del 2004:

- da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00: maggiorazione del 30% rispetto allo scaglione precedente;

- da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00: maggiorazione del 30% rispetto allo scaglione precedente;

- e così via con incrementi del 30% per ogni successivo milione di aumento del valore della controversia fino ad un valore di euro 10.000.000;

- per le controversie superiori ad euro 10.000.000 i parametri sono quelli previsti per lo scaglione fino ad euro 10.000.000 maggiorati del 50% e così via con incrementi del 50% per ogni successivo aumento di euro 10.000.000.

Art. 11 - Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

Non è previsto il meccanismo di aumento del compenso per i procedimenti di valore superiore ad euro 520.000, che potrebbe essere il medesimo di quello previsto per i procedimenti civili, purché modificato come specificato all'art. 7.

NORMATIVA - MATERIA PENALE

Art. 1 - Diritto dell'avvocato

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Come per la materia civile, nella **parte finale del comma 1**, occorre apportare la seguente modifica: “ovvero, **in caso di mancato accordo o** in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate”.

Aggiungere il **comma 2: “E’ sempre dovuto all’avvocato il rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15% del compenso”**.

Art. 4 - Pluralità di difensori e di parti

**Comma 1:** eliminare numero massimo di 20 assistiti perché, altrimenti, oltre i 20 la prestazione diventerebbe gratuita.

Art. 7 - Parte civile

Le “tariffe” valgono **in mancanza di convenzione con il cliente** e non in caso di convenzione perché in tale ipotesi l’avvocato ed il cliente sono liberi di convenire il compenso senza alcun vincolo, se non quelli stabiliti dalla L. 247/12.

NORMATIVA - MATERIA STRAGIUDIZIALE

Art. 1 - Diritto dell’avvocato

Nella **parte finale del comma 1**, occorre apportare la seguente modifica: “ovvero, **in caso di mancato accordo o** in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, i compensi conformi ai parametri indicati nelle tabelle allegate”.

Aggiungere il **comma 4: “E’ sempre dovuto all’avvocato il rimborso delle spese forfetarie determinate nella misura del 15% del compenso”**.

Art. 2 - Criteri generali per la determinazione consensuale del compenso

**Comma 2:** Gli arbitri **possono e non “sono tenuti a” concordare con le parti il compenso** poiché quasi mai entrambe le parti di un arbitrato sono disponibili ad un siffatto accordo.

Aggiungere al **comma 4:** “oppure in misura di ciascuna ora lavorativa impegnata dall’avvocato nella svolgimento della sua attività professionale”.

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione dei compensi

In un ulteriore **comma 4** appare opportuno **introdurre il concetto della tariffa oraria** che permetta una duttilità maggiore a seconda del tipo di consulenza resa. Il valore della prestazione oraria potrebbe variare da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000 per ora lavorativa.

Art. 4 - Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri

**Comma 1: I compensi per l’attività stragiudiziale**, anche preliminare o complementare a quella giudiziale, **non devono mai essere ricompresi nel compenso per l’attività giudiziale.**

Art. 5 - Determinazione del valore della pratica

Art. 6 - Pratiche di valore superiore ad euro 520.000,00

**Valgono tutte le proposte di modifica relative all’art. 7 per la materia giudiziale civile.**

Art. 11 - Trasferte

Deve essere prevista un’indennità oraria già determinata tra un minimo ed un massimo in mancanza di specifico accordo delle parti.

TABELLE

21 - Procedimenti per dichiarazioni di fallimento

Non è prevista la fase di trattazione che si svolge con l’udienza innanzi al Tribunale (art. 15 L.F.), né quella istruttoria nella quale i creditori istanti ed il debitore possono addirittura nominare consulenti tecnici di parte. Inoltre è prevista, su istanza delle parti, anche una fase cautelare e conservativa del patrimonio del debitore.

Inoltre con specifico riguardo ai singoli parametri della predetta tabella 21 alcuni di essi non sembrano davvero congrui. Sarebbe opportuno inserire un valore minimo ed un valore massimo per ogni scaglione dacchè ad esempio dal secondo scaglione (1.100-5.200) il compenso stabilito è euro 1.100 ovvero potenzialmente pari al valore minimo dello scaglione, il chè lo potrebbe rendere

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

eccessivo. I successivi al contrario, sono troppo bassi rispetto ai valori massimi dello scaglione (260.000 – 520.000: compenso euro 5.100).

22 - Istanze di ammissione al passivo fallimentare

La tabella con un compenso fisso standard è del tutto inadeguata alle prestazioni professionali dell'avvocato.

E' previsto solo il compenso per la predisposizione dell'istanza di ammissione al passivo, ma mancano le voci relative all'esame del progetto di stato passivo e alla presentazione delle osservazioni scritte e di documenti, oltre alla partecipazione all'udienza di esame dello stato passivo, nella quale il giudice delegato può anche disporre una fase di istruzione seppure compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

23 - Reclami per fallimento

Anche in questo caso, oltre alla trattazione innanzi al Collegio, è prevista la possibilità di assumere mezzi di prova.

Tali voci mancano totalmente ed il compenso determinato in questo modo risulta del tutto inadeguato all'attività svolta dall'avvocato.

25 - Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

Il compenso complessivo sommando le fasi appare insufficiente, anche perché nel processo amministrativo la fase istruttoria è rara.

La fase cautelare è assolutamente sottostimata, vista la sua particolare incidenza nel processo amministrativo. Pertanto il compenso per questa fase dovrebbe essere quantomeno triplicato.

Dovrebbe poi prevedersi un compenso ulteriore per il giudizio d'ottemperanza (a meno che non sia chiarito che deve trattarsi di nuovo e autonomo giudizio).

26 - Giudizi innanzi al Consiglio di Stato

Il compenso complessivo sommando le fasi appare insufficiente, anche perché nel processo amministrativo la fase istruttoria è rara.

La fase cautelare è assolutamente sottostimata, vista la sua particolare incidenza nel processo amministrativo. Pertanto il compenso per questa fase dovrebbe essere quantomeno triplicato.

Inoltre, i parametri in alcuni casi sono inferiori a quelli previsti nella tabella 25 per i processi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Occorre quindi adeguarli con un aumento consistente.

27 - Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale

Il valore della controversia ai fini del calcolo dei compensi è dato dal valore complessivo della cartella o della richiesta di pagamento.

Deve essere inserita la voce relativa alla fase di "mediazione" obbligatoria previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, quando l'opposizione al provvedimento è proposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed il valore è inferiore ad euro 20.000.

La fase istruttoria molto limitata nel processo tributario, a parte l'eventuale deposito di documentazione.

Le voci potrebbero essere:

- a. Studio della controversia e mediazione
- b. Fase introduttiva del giudizio
- c. Fase istruttoria e decisionale
- d. Fase post decisione
- e. Fase cautelare

In questo tipo di processo è indispensabile individuare un minimo ed un massimo entro il quale calcolare l'effettiva attività svolta

La tabella potrebbe essere la seguente:

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

| TABELLA 27 - Giudizi Innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale |                    |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|--|--------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore   | da 0,00 a 5.000,00 |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Studio controversia e mediazione                                     | 250,00             | 1.000,00 | 1.000,00                | 2.500,00 | 2.500,00                  | 7.500,00 | 7.500,00               | 25.000,00 |
| Fase introduttiva giudizio   | 150,00             | 500,00   | 500,00                  | 1.200,00 | 1.200,00                  | 3.000,00 | 3.000,00               | 12.000,00 |
| Fase istruttoria e decisione   | 100,00             | 300,00   | 300,00                  | 800,00   | 800,00                    | 2.000,00 | 2.000,00               | 8.000,00  |
| Fase post decisione  | 100,00             | 300,00   | 300,00                  | 800,00   | 800,00                    | 2.000,00 | 2.000,00               | 8.000,00  |
| Fase cautelare   | 200,00             | 600,00   | 600,00                  | 1.200,00 | 1.200,00                  | 2.400,00 | 2.400,00               | 10.000,00 |

### 28 - Giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale

Come sopra (segue tabella):

| TABELLA 28 - Giudizi Innanzi alla Commissione Tributaria Regionale |                    |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|--|--------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore   | da 0,00 a 5.000,00 |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Studio controversia e mediazione                                   | 300,00             | 1.200,00 | 1.200,00                | 3.000,00 | 3.000,00                  | 9.000,00 | 9.000,00               | 30.000,00 |
| Fase introduttiva giudizio   | 180,00             | 600,00   | 600,00                  | 1.440,00 | 1.440,00                  | 3.600,00 | 3.600,00               | 14.400,00 |
| Fase istruttoria e decisione                                       | 120,00             | 360,00   | 360,00                  | 960,00   | 960,00                    | 2.400,00 | 2.400,00               | 9.600,00  |
| Fase post decisione  | 120,00             | 360,00   | 360,00                  | 960,00   | 960,00                    | 2.400,00 | 2.400,00               | 9.600,00  |
| Fase cautelare   | 240,00             | 720,00   | 720,00                  | 1.440,00 | 1.440,00                  | 2.880,00 | 2.880,00               | 12.000,00 |

### 30 - Prestazioni di assistenza stragiudiziale generica

Vale quanto indicato nel successivo articolo 31.

### 31 - Consulenza stragiudiziale generica

Limitare ad una sola fascia i compensi senza tenere in alcun conto l'oggetto dell'attività e la sua complessità è poco puntuale.

L'attività stragiudiziale è di difficile quantificazione e dipende molto dalla tipologia di consulenza svolta, è indispensabile stabilire un arco entro il quale valutare la prestazione effettuata. Molto spesso l'attività stragiudiziale di consulenza si concreta in riunioni, incontri, consulenze e pareri orali e scritti, tutte attività che mal si conciliano con dei parametri fissi e che sono invece meglio applicabili con i compensi orari.

Oltre a modificare gli scaglioni, quindi, appare utile **introdurre il concetto della tariffa oraria** che permetta una duttilità maggiore a seconda del tipo di consulenza resa. Il valore della prestazione oraria potrebbe variare da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000 per ora lavorativa.

| TABELLA 31 - Prestazioni di consulenza stragiudiziale |  |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|---|--|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore  | da 0,00 a 5.000,00   |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Compenso fisso  | 100,00   | 1.000,00 | 1.000,00                | 4.000,00 | 4.000,00                  | 8.000,00 | 8.000,00               | 30.000,00 |
| Compenso orario                                       | A prescindere dallo scaglione di valore da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 |          |                         |          |                           |          |                        |           |

### 32 - Prestazioni di assistenza stragiudiziale per stipula contratti

Anche questa tabella è troppo generica. Un conto è dare una consulenza per un contratto di locazione, ancorché di valore altissimo, un conto è dare una consulenza per una fusione per incorporazione. Non possono avere la stessa valenza.

E' preferibile anche qui avere un doppio binario, uno con un compenso fisso ed un altro con un compenso orario.

Occorre anche stabilire quale sia il parametro che determina il valore del contratto. Nei contratti di locazione ed in genere in tutti quelli che prevedono pagamenti mensili si può indicare che il valore è dato da una annualità di contratto, mentre nei contratti di valore indeterminato (ad esempio un contratto di agenzia od un contratto di fornitura per il quale non è dato sapere in anticipo se e quanto produrrà) si dovrà preventivamente concordare per iscritto con il cliente almeno lo scaglione di valore sulla base di una presunta redditività dello stesso per un anno ovvero fare riferimento ad una tariffa oraria.

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

| TABELLA 32 - Prestazioni di consulenza stragiudiziale per stipula contratti |  |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|---|--|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore  | da 0,00 a 5.000,00   |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Compenso fisso  | 100,00   | 1.000,00 | 1.000,00                | 4.000,00 | 4.000,00                  | 8.000,00 | 8.000,00               | 30.000,00 |
| Compenso orario   | A prescindere dallo scaglione di valore da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 |          |                         |          |                           |          |                        |           |

### 33 - Assistenza stragiudiziale in procedure concorsuali

La circostanza di aver regolato con due tabelle diversificando la assistenza e la consulenza nelle procedure concorsuali, ove peraltro la consulenza ha dei compensi sicuramente più alti di tutta l'altra attività stragiudiziale, lascia presumere che ci sia un interesse specifico sulla materia, invece del tutto residuale e mai fino ad oggi regolata.

In ogni caso, sia per la assistenza, sia per la consulenza in materia di procedure concorsuali, forse è meglio accorpate le due tabelle in una sola del tutto uguale a quella della stipula dei contratti, lasciando sempre la possibilità di stabilire un compenso orario sicuramente più conveniente tanto per la parte, quanto per l'avvocato.

| TABELLA 33 (34 accorpata) - Prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale in procedure concorsuali |  |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|--|--|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore   | da 0,00 a 5.000,00   |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Compenso fisso   | 100,00   | 1.000,00 | 1.000,00                | 4.000,00 | 4.000,00                  | 8.000,00 | 8.000,00               | 30.000,00 |
| Compenso orario  | A prescindere dallo scaglione di valore da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 |          |                         |          |                           |          |                        |           |

### 34 - Prestazioni di consulenza stragiudiziale in procedure concorsuali

Vedi sopra

### 35 - Prestazioni di assistenza stragiudiziale in materia tributaria

Anche questa tabella, al pari di quelle relative alle procedure concorsuali, è troppo specifica.

Si suggerisce anche qui di uniformare la tabella stragiudiziale in materia tributaria a quella della stipula dei contratti, specificando tuttavia in calce alla tabella a quali attività questa si applica.

| TABELLA 35 - Prestazioni di consulenza stragiudiziale in materia tributaria   |  |          |                         |          |                           |          |                        |           |
|---|--|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|-----------|
| Valore  | da 0,00 a 5.000,00   |          | da 5.000,01 a 25.000,00 |          | da 25.000,01 a 100.000,00 |          | superiore a 100.000,01 |           |
| Compenso fisso  | 100,00   | 1.000,00 | 1.000,00                | 4.000,00 | 4.000,00                  | 8.000,00 | 8.000,00               | 30.000,00 |
| Compenso orario   | A prescindere dallo scaglione di valore da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 |          |                         |          |                           |          |                        |           |
| Sono regolate da questa tabella tutte le attività stragiudiziali in materia tributaria, compresi la assistenza al contraddittorio con la P.A. e la risposta ai questionari, la assistenza alle verifiche ed alle ispezioni, la assistenza alla parte per ogni comparizioni dinanzi alla P.A. ed alle autorità fiscali, la assistenza nel procedimento di accertamento con adesione ed in ogni reclamo; nel caso di mediazione, la presente tabella è applicabile ove la mediazione abbia successo, altrimenti si seguono i compensi dettati dalla tabella per i procedimenti dinanzi le commissioni tributarie. |  |          |                         |          |                           |          |                        |           |

### 36 - Arbitro unico

In proporzione gli scaglioni di valore maggiore penalizzano l'ammontare del compenso.

Per gli scaglioni di valore superiore ad euro 520.000,00 si dovranno applicare le maggiorazioni di cui all'art. 7 della normativa in materia civile, amministrativa e tributaria.

Le modifiche proposte sono le seguenti:

| Valore della controversia | Da              | Da              | Da               | Da               |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                           | € 0,01          | € 26.000,01     | € 52.000,01      | € 260.000,01     |
|                           | a               | a               | a                | a                |
|                           | € 26.000,00     | € 52.000,00     | € 260.000,00     | € 520.000,00     |
| <b>1. Compensi</b>        | <b>2.400,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |

### 37 - Collegio Arbitrale

In proporzione gli scaglioni di valore maggiore penalizzano l'ammontare del compenso.

Per gli scaglioni di valore superiore ad euro 520.000,00 si dovranno applicare le maggiorazioni di cui all'art. 7 della normativa in materia civile, amministrativa e tributaria.

Le modifiche proposte sono le seguenti:



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

| Valore della controversia | Da € 0,01<br>a<br>€ 26.000,00 | Da<br>€ 26.000,01<br>a<br>€ 52.000,00 | Da<br>€ 52.000,01<br>a<br>€ 260.000,00 | Da<br>€ 260.000,01<br>a<br>€ 520.000,00 |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| <b>1. Compensi</b>        | <b>6.400,00</b>               | <b>15.000,00</b>                      | <b>35.000,00</b>                       | <b>70.000,00</b>                        |

Il Consiglio approva e delega il Presidente a trasmettere le presenti osservazioni al Consiglio Nazionale Forense, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente ed il Consigliere Segretario riferiscono che il Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace Dott. Sorbara ha inviato una lettera ai dipendenti a tempo determinato dislocati presso l'ufficio pubblicazione sentenze/sezione stralcio e richieste copie decreti ingiuntivi e sentenze con la quale comunicava l'interruzione del rapporto lavorativo dopo il 30 marzo 2013 per mancanza di turn over. I dipendenti dell'Ordine trasmettevano immediatamente detta comunicazione all'Ufficio di Segreteria. Il Presidente, come già riferito nella precedente adunanza del 29 marzo 2013, inviava una lettera informativa al Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, Dott. Luigi Birritteri, informandolo che tale provvedimento era illegittimo, in quanto non considerava la nuova regolamentazione dei contratti a tempo determinato prevista dalla Legge Fornero. Infatti i dipendenti a tempo determinato erano stati assunti fino al 31 luglio 2013 per avere una maggiore continuità di rapporto in modo da prestare la propria attività lavorativa con una maggiore efficienza nel conseguimento dell'obiettivo di eliminare completamente, entro tale data, l'arretrato nella pubblicazione delle sentenze relative alle sanzioni amministrative ed un maggior numero di pubblicazioni delle sentenze relative alle cause ordinarie.

Dopo l'invio della lettera al Dott. Birritteri, il Ministero della Giustizia interveniva immediatamente e provvedeva ad ordinare al Dott. Sorbara l'immediata prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 31 luglio 2013 e la riconsegna delle password ai dipendenti a tempo determinato dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente ed il Consigliere Segretario riferiscono, facendo seguito a quanto concordato con il Dott. Birritteri, Capo Dipartimento del Ministero della Giustizia, in occasione dell'incontro avuto in data 20 marzo 2013 presso la Presidenza della Corte d'Appello di Roma, di avere predisposto una relazione sulle criticità esistenti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, grazie anche al supporto del Collega Luigi Spani Componente del Gruppo Informatico di Presidenza, che è stata trasmessa al Dott. Birritteri in data odierna con una lettera di accompagnamento del seguente tenore: *"Illustre Presidente, in adempimento dell'impegno assunto con Lei e con la Dott.ssa Claudia Pedrelli nella riunione dal Presidente Santacroce, Vi rimetto una breve relazione sulle criticità rilevate nel funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma con l'ausilio di alcuni collaboratori fidati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.*

*La predetta documentazione viene trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Corte d'Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, ed al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano. Con l'occasione mi permetto di segnalare un ulteriore episodio piuttosto spiacevole posto in essere dal Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Dott. Salvatore Sorbara. Come sarà sicuramente a Sua conoscenza, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma alla fine dello scorso anno ha donato a ciascun ufficio giudiziario romano un defibrillatore salvavita. Mentre tutti gli altri dirigenti hanno disposto l'istallazione della teca, con l'indicazione di dove si*

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

*trova materialmente tale strumento, in postazioni ben visibili sia al personale che ai semplici cittadini, il Dott. Sorbara ha fatto togliere tale segnalazione dall'entrata principale dove era stata collocata su indicazione del Consegnatario, facendola apporre in un luogo assolutamente nascosto ed in disparte, specificando a me personalmente che, se fosse stata visibile all'esterno, ne avrebbe potuto usufruire anche un qualsiasi passante che si fosse sentito male, come se salvare la vita ad un essere umano al di fuori del palazzo non costituisse un gesto di massima solidarietà comunque apprezzabile. Ritengo che, anche in questo caso, un intervento del Ministero sarebbe auspicabile.*

*Nel rimanere sempre a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione reciproca nel bene supremo della buona e corretta amministrazione della Giustizia, colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti. Avv. Mauro Vaglio”.*

Per opportuna conoscenza del Consiglio e vista l'importanza della questione trattata, il Presidente espone anche il contenuto integrale della relazione:

### **“RELAZIONE SULLE CRITICITA’ DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE E CONSIDERAZIONI SUL PERSONALE**

La frequentazione giornaliera, da parte di alcuni Colleghi che collaborano strettamente con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, degli Uffici Giudiziari del Giudice di Pace di Roma ed i costanti colloqui che questi hanno con il personale, improntati ad una reciproca stima, hanno messo sempre più in evidenza l'esigenza di far sentire i dipendenti partecipi di una organizzazione maggiormente efficiente ed efficace.

Purtroppo le attese vengono sempre più deluse per la situazione statica dell'attività lavorativa, così come impostata ormai da decenni e resa attualmente ancora più improduttiva dall'attuale Dirigente del personale, Dott. Salvatore Sorbara.

Ne è derivato un costante e progressivo deterioramento dell'indice di affezione alle proprie mansioni, per cui riteniamo di poter affermare che circa l'80% del personale è ormai demotivato a qualsiasi funzione. Basti pensare che gli addetti al Ruolo Generale, svolgono gli stessi compiti da almeno 10/15 anni, mentre una turnazione allo sportello ridurrebbe di molto l'indice di penosità del lavoro ormai prossimo al 100%. Peraltro anche il loro coinvolgimento nell'adozione di alcune modifiche organizzative risulterebbe di sicura utilità per tutti, purché chi deve poi decidere ne abbia contezza e dimostri coraggio innovativo.

#### **FASE INTRODUTTIVA**

##### **RUOLO GENERALE**

###### **1. ISCRIZIONE DECRETI INGIUNTIVI E O.S.A.**

Il servizio è soddisfacente grazie alla possibilità della cd. “preiscrizione”, che consente all'utente tempi di attesa molto ridotti e sicuramente accettabili.

Va sottolineato che il processo di iscrizione è particolarmente rallentato dall'indisponibilità preventiva delle cartelline per la formazione del fascicolo d'ufficio, che vengono consegnate dall'addetto allo sportello solo al momento del turno per l'iscrizione, per cui si è costretti a compilarle davanti all'operatore con conseguente inutile aumento del tempo di attesa e formazione di file per l'iscrizione. Risulta che alcuni avvocati abbiano provveduto a farle stampare in proprio, ma sarebbe necessario trovare una soluzione alternativa.

###### **2. GIUDIZI ORDINARI**

La medesima necessità imposta di compilare il fascicolo d'ufficio allo sportello è l'elemento che determina il formarsi di lunghe file con conseguente notevole tempo di attesa per l'iscrizione a ruolo delle cause. Ulteriore elemento di rallentamento è costituito dall'abitudine di attendere che l'operatore abbia ultimato l'iscrizione per acquisire tutti i dati connessi all'iscrizione: numero di ruolo – sezione – giudice – data di udienza; elementi questi tutti reperibili il giorno successivo consultando i registri informatici. Sarebbe in questo caso sufficiente comunicare il solo numero di ruolo generale, con

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

risparmio nell'arco dell'intera giornata di tempi non indifferenti.

Va stimolato, pertanto, un maggior utilizzo di tali strumenti unitamente alla diffusione di maggiori indicazioni tecnico-operative.

## FASE GIUDIZIALE

### ORGANIZZAZIONE DELLE CANCELLERIE

Alcuni giudici concentrano in un'unica udienza la trattazione di troppe cause, determinando delle difficoltà di gestione delle stesse sia per quanto riguarda la relativa cancelleria che per gli utenti. Il piano delle udienze per questi magistrati dovrebbe essere sicuramente razionalizzato e distribuito su più giorni.

Per quanto concerne lo scarico delle udienze da parte della cancelleria sarebbe opportuno che il giudice potesse disporre di un modulo ad hoc sul quale annotare la data dell'udienza, la data del rinvio e gli eventuali adempimenti. Questo eviterebbe all'operatore l'onere di dover leggere per intero il verbale d'udienza onde estrarne i dati necessari.

Il tutto previa costituzione di un'unica cancelleria per ogni sezione e, quindi, con il conseguente recupero di risorse lavorative.

## FASE DI DEFINIZIONE

### 1. PUBBLICAZIONE SENTENZE

E' condivisibile l'orientamento di far pubblicare le sentenze nell'ambito delle singole cancellerie, la cui produttività ne risulterebbe sicuramente incrementata con un conseguente compattamento e quindi con un recupero di risorse e più agevole ripartizione dei compiti del personale addetto.

Ciò consentirebbe di avere a disposizione almeno una unità lavorativa in più per ogni cancelleria ed aumentare in questo modo il numero delle sentenze pubblicate.

In relazione all'attuale attività svolta dall'ufficio cd. "stralcio", abbiamo potuto constatare nella sostanza che purtroppo esiste una grande differenza di numero tra le sentenze pubblicate dal personale dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed i dipendenti del Ministero della Giustizia, perché nei confronti di questi ultimi non c'è alcun controllo. Si consiglia al riguardo di richiedere le relative statistiche, che non sono a disposizione del Consiglio dell'Ordine, ma che riteniamo possano essere "illuminanti" e mettere in condizione il Ministero di valutare la possibilità di assumere gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Attualmente la sezione stralcio, usufruisce di sei dipendenti a tempo determinato dell'Ordine degli Avvocati di Roma, pubblica mediamente 3.500 sentenze relative a sanzioni amministrative e 1.500/1.700 sentenze ordinarie.

Al 30 marzo 2013 le pubblicazioni delle sentenze relative a sanzioni amministrative è arrivata fino al mese di marzo 2011. Entro il 31 luglio 2013 si può ragionevolmente prevedere che saranno pubblicate tutte le sentenze arretrate fino dal 30 settembre 2011 (data dalla quale è ricominciata la pubblicazione corrente).

Per le sentenze ordinarie la pubblicazione dell'arretrato è giunta fino ad ottobre 2010 e al ritmo attuale, per eliminare il rimanente arretrato fino al 30 settembre 2011 (data dalla quale è ricominciata la pubblicazione corrente), necessiterebbero circa 11 mesi.

Attualmente, però, addetti alla pubblicazione delle sentenze ordinarie in arretrato ci sono solo tre dipendenti dell'Ordine che per fine luglio 2013 potranno arrivare a pubblicare fino al mese di febbraio 2011. Tuttavia, nell'ipotesi in cui si riuscisse a continuare la pubblicazione anche durante il mese di agosto 2013 (nello scorso anno 2012 non è stato possibile per disposizioni della Dirigenza) e ad utilizzare tutti i sei dipendenti dell'Ordine, anziché esclusivamente i tre attualmente assegnati alla pubblicazione delle sentenze ordinarie, è prevedibile che entro novembre 2013 si riesca a completare definitivamente la pubblicazione anche delle sentenze ordinarie arretrate, raggiungendo un obiettivo impensabile solo pochi mesi fa.

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## 2. COPIE DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE

L'attuale sistema di richiesta copie in modalità cartacea mantiene ancora in vita il malcostume del monopolio da parte delle agenzie di servizi.

L'unico strumento che, fino a qualche mese or sono, ha permesso di eliminare quasi del tutto le file per la richiesta delle copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi -con grande vantaggio in particolare anche per l'utenza privata- è stata l'utilizzazione del sistema Arc Doc acquistato dall'Ordine degli Avvocati di Roma, attraverso il quale, a fronte della richiesta di copie inviata dall'avvocato esclusivamente tramite P.E.C., l'operatore con modalità praticamente automatica rispondeva con un'email dopo pochi giorni indicando le marche da portare e la data a partire dalla quale sarebbe stato possibile ritirare le copie.

A tale servizio sono stati sempre addetti due dipendenti a termine dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con risultati eccellenti.

Tuttavia, da quando è stato integralmente adottato il sistema SIGP del Ministero, la fase finale di tale procedura -cioè l'invio dell'email di risposta e conferma da parte degli operatori- è stata del tutto interdetta e, pertanto, l'arretrato ormai accumulatosi è di circa sei mesi, con ripercussioni ovviamente anche sulle file fisiche per richiedere le copie allo sportello e con conseguente disagio anche per i cittadini e via libera a nuovi scoop per i media.

### POSSIBILI SOLUZIONI

#### A. RILASCIO DI COPIE TELEMATICHE AVENTI VALORE LEGALE

La soluzione di non difficile attuazione (da utilizzarsi anche per gli altri Uffici Giudiziari) sarebbe quella di poter richiedere e ricevere le copie autentiche od esecutive con valore legale tramite Posta Elettronica Certificata. Tale sistema, già allo studio della D.G.S.I.A., è certamente attuabile per gli Uffici Giudiziari di Roma, dove è ormai attribuito valore legale al pagamento per via telematica del Contributo Unificato e delle marche per le copie.

La possibilità di accedere all'intero procedimento esclusivamente per i possessori di smart-card o pen-drive e, quindi, di firma digitale costituisce idonea garanzia sia per la tutela della privacy che per l'identificazione sicura dell'utente. E' auspicabile pertanto che a brevissimo il rilascio delle copie autentiche possa avvenire per via telematica.

#### B. SOLUZIONE ALTERNATIVA TEMPORANEA

L'alternativa almeno temporanea, già sperimentata autonomamente con due o tre colleghi e senza nessun aggravio per l'Ufficio poiché si è utilizzato esclusivamente personale dell'Ordine degli Avvocati, è la seguente:

- consegna da parte dell'avvocato ai dipendenti a tempo determinato dell'Ordine di Roma della richiesta copie già corredata della fotocopia dell'atto stampato dal Sistema Informatico Giudice di Pace (SIGP);
- controllo da parte degli stessi della conformità delle fotocopie agli atti inseriti nel sistema informatico;
- apposizione del timbro di autentica o della formula esecutiva;
- sottoscrizione da parte del funzionario addetto al rilascio delle copie.

Detto sistema alternativo ha permesso, e soprattutto permetterà se utilizzato su larga scala, di ottenere i seguenti risultati:

1. abbattimento dei tempi di rilascio da 15/20 giorni a tre giorni;
2. annullamento delle operazioni di apertura e-mail, individuazione del provvedimento, stampa, riducendosi il tutto alla sola collazione ed autentica dell'atto;
3. notevole risparmio in termini di costi per l'ufficio: ore/lavoro, carta, toner ed energia;
4. sottolineiamo, infine, che l'estensione a tutti gli avvocati comporterebbe una risparmio per gli uffici giudiziari non solo in termini di ore/lavoro (quindi con relativo recupero di risorse) ma anche e

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

soprattutto in termini di costi per l'ufficio e per il Ministero, e , quindi, per la collettività, se si tiene conto che il numero delle fotocopie prodotte dall'Ufficio copie già per i soli decreti ingiuntivi non è inferiore alle 120.000/130.000 unità.

Si fa espressa richiesta, pertanto, affinché il Ministero della Giustizia autorizzi tale soluzione alternativa durante il tempo -confidiamo brevissimo- che ancora manca per l'attuazione del sistema di rilascio copie in forma digitale.

### ESECUTORIETA'

I termini di restituzione dei decreti con formula esecutiva ormai raggiungono i 90 giorni di calendario. L'organizzazione interna va razionalizzata.

Sul punto si segnala l'assoluta inadeguatezza della decisione dirigenziale di conglobare l'ufficio richieste esecutorietà con lo sportello informazioni per il pubblico, che determina anche in questo caso la creazione di file interminabili e di un ulteriore disservizio non solo per gli avvocati, ma anche per l'utenza privata.

Da ultimo, se si prevedesse che al momento della restituzione della copia esecutiva del decreto fosse consegnato necessariamente all'avvocato anche il fascicolo di parte, l'amministrazione avrebbe la possibilità di recuperare notevoli volumetrie di spazi e di dispendio di energie nel trasporto dei fascicoli d'ufficio, notevolmente alleggeriti.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma esprime, mio tramite, la propria fiducia nel Ministero della Giustizia affinché proceda con urgenza ad una urgente e necessaria razionalizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e tecnologiche a sua disposizione al fine di modernizzare e rendere efficiente l'essenziale Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma, ormai ridotto allo stremo, con gravi disagi per l'Avvocatura e per tutta l'utenza.

Con osservanza. Avv. Mauro Vaglio”.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce dell'articolo pubblicato sul quotidiano “La Notizia” dal titolo: “Avvocati fai da te, allarme dall'Ordine di Roma”. In detto articolo viene illustrato come il Consiglio dell'Ordine di Roma abbia cominciato a passare al setaccio le domande di iscrizione quali Avvocati Stabiliti di laureati in Romania, che sembrerebbero essere stati rilasciati da un'associazione rumena non legittimata in tal senso e il cui fondatore sembrerebbe finito nei guai a Bucarest addirittura per esercizio abusivo della professione.

Il Presidente conferma, come già riferito in una precedente adunanza dal Consigliere Mazzoni, che sta continuando l'esame di tutte le iscrizioni per Avvocati abilitati all'esercizio della professione in Romania, nonché delle nuove domande.

Il Consiglio prende atto e conferma l'indicazione di prestare la massima attenzione al pericolo di falsa documentazione fornita da coloro che chiedono l'iscrizione all'Albo degli avvocati nella Sezione Speciale di cui al D.Lgs. 96/2001.

- Il Presidente ed il Consigliere Scialla riferiscono con orgoglio che uno dei progetti telematici avviato attraverso una serie di colloqui già sotto la Presidenza del Consigliere Cassiani è quasi giunto al traguardo.

Si tratta del servizio di richiesta per via telematica –tramite il punto di accesso del Consiglio dell'Ordine gestito dalla Lextel S.p.A.- agli Uffici del Ruolo della Procura della Repubblica per le **informazioni ostensibili ai sensi dell'art. 335 c.p.p.** su eventuali iscrizioni nei registri delle notizie di reato dove il cliente dell'avvocato figura come indagato o come persona offesa.

Lo stato di avanzamento dei lavori è attualmente il seguente:

- Nella prima metà di gennaio 2013, dopo avere dato per conto del Consiglio l'input per

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

L'attivazione del servizio 335 c.p.p., sono stati avviati contatti da parte del Presidente e dell'Avv. Guglielmo Lomanno, Componente del Gruppo Informatico di Presidenza, con la Società Lextel e con la Camera Penale, nella persona dell'Avv. Eugenio Spinelli, interessata anch'essa a collaborare nell'operazione.

- Subito dopo si è svolto un incontro dal Procuratore Capo, Dott. Pignatone, alla presenza degli Aggiunti, Dott. Laviani e Dott. Cucchiari, nonché del personale di cancelleria e dei responsabili informatici della Procura, al quale hanno partecipato il Presidente, il Consigliere Scialla, l'Avv. Lomanno e i rappresentanti della Camera Penale. In tale occasione è stata data via libera, da tutte le componenti dei settori interessati, alla sperimentazione del servizio.

- Il giorno 8 febbraio 2013 la Società Lextel, nella persona del Dott. Alberto Fabbrini e del Sig. Francesco Zizza, ha incontrato il Dirigente Amministrativo della Procura di Roma, Dott. Laviani, il Dott. Scaldaferrì, Responsabile della Procura, e l'Avv. Luca Zennaro (Camera Penale), presso la Procura di Roma per spiegare il funzionamento del servizio.

- Il giorno 21 febbraio 2013 la Società Lextel, nella persona del Signor Francesco Zizza, ha effettuato una sessione formativa di 2 ore al personale della Procura di Roma. Contemporaneamente la Camera Penale forniva alla Società Lextel 5 nominativi di avvocati per testare attivamente le funzionalità del servizio. Di seguito l'elenco fornitoci: Avv. Luca Zennaro, Avv. Eugenio Spinelli, Avv. Anselmo De Cataldo, Avv. Stefano Valenza, Avv. Cinzia Gauttieri.

- Il giorno 21 marzo 2013 la Società Lextel comunicato al Presidente, per il tramite dell'Avv. Lomanno lo start up della ristretta "sperimentazione".

- Il giorno 28 marzo 2013 la Società Lextel, nella persona del Signor Francesco Zizza, ha effettuato una sessione formativa di 4 ore al personale della Procura con lavorazione delle prime richieste ricevute da parte dell'elenco degli sperimentatori del servizio.

- Le richieste pervenute dagli sperimentatori sono state lavorate verificando la corretta funzionalità del sistema informatico di richiesta informazioni 335.

- La Procura si dichiara pronta all'apertura del servizio.

Attualmente la Società Lextel e la Procura della Repubblica attendono il consenso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'immediata apertura del servizio auspicabilmente anticipata da apposito convegno.

Il Presidente ed il Consigliere Scialla chiedono al Consiglio di esprimere parere favorevole all'attivazione immediata del servizio.

Il Consiglio concede parere favorevole all'attivazione del servizio "335 c.p.p." e delega il Presidente ed il Consigliere Scialla ad organizzare il convegno di presentazione del servizio, unitamente alla Camera Penale di Roma ed alla Società Lextel, invitando anche il Procuratore Capo, Dott. Pignatone, gli Aggiunti Dott. Laviani e Dott. Cucchiari, nonché i rappresentanti del personale amministrativo che hanno permesso l'attuazione della sperimentazione. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, in data 21 marzo 2013, la delibera assunta nell'adunanza del 28 febbraio 2013, di archiviazione del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis), su esposto del Signor (omissis), relativamente alla posizione del solo Avv. (omissis).

Il Consiglio, prende atto e assegna la pratica al Consigliere Minghelli per l'istruttoria relativa all'Avv. (omissis).

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

## XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati – Anno 2013

- Il Presidente comunica di aver approntato il bando per la XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati, di cui all'avviso in calce riportato:

### BANDO DI CONCORSO

#### XXXVI CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e i Segretari della XXXIV e XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati indicano il concorso per la proclamazione dei **“Segretari della XXXVI Conferenza”**.

I vincitori del concorso:

- verranno proclamati **“Segretari della XXXVI Conferenza”** nel corso di una cerimonia solenne alla quale interverranno le più alte personalità del Parlamento, del Governo, della Magistratura e del Foro, innanzi alle quali il Primo Segretario terrà una conferenza;

- riceveranno una Toga d'onore dedicata ad un illustre Avvocato, un Diploma d'onore ed un eventuale premio in denaro;

- svolgeranno un programma di studi e di lavori collegati allo sviluppo della professione forense;

- collaboreranno ai lavori della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”;

- parteciperanno alla redazione della Rivista “Temi Romana” e di altre eventuali pubblicazioni promosse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- interverranno, quali rappresentanti della giovane classe forense, ai convegni e alle cerimonie internazionali.

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che svolgono la professione nel Distretto della Corte di Appello di Roma (compresi i praticanti avvocati abilitati).

**Le domande di ammissione devono pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour – 00193 Roma, entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 21 giugno 2013.**

Il limite di età è fissato in anni 28: possono, quindi, partecipare al concorso i nati dal 1° gennaio 1985.

Lo Statuto della Conferenza ed il Regolamento del concorso possono essere consultati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, nonché sul sito del Consiglio [www.ordineavvocatiroma.it](http://www.ordineavvocatiroma.it).

**La prova scritta si svolgerà venerdì 12 luglio 2013, alle ore 8.30, presso l'Aula degli Avvocati - Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma: non sarà data ulteriore comunicazione se non in caso di esclusione.**

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### Comunicazioni del Consigliere Segretario

#### Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Antonio Aquilino, Elena Atzeni, Luca Bolognesi, Maria Josefina Bortoluzzi, Laura Coltrinari, Eduardo Daniel Dromi, Leandro Fugnitto, Angela Mariani, Prudenza Ninivaggi, Licia Potestà, Pasquale Russo, Tiziana Russo, Roberto Sansoni,

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Sonia Trimarchi, Silvia Vannini,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 3 aprile 2013 dal Signor Fausto Lanzidei, Responsabile del Dipartimento Centro Studi, Formazione Permanente, Prodotti Editoriali, relativa all'organizzazione dei convegni in orario prossimo o concomitante alla pausa pranzo del personale dipendente.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ad assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio (omissis) della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data 14 marzo 2013, accompagnatoria del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 22 maggio 2013 nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico del Signor (omissis), imputato del reato p.p. dall'art. 95 del DPR n.115/2002, per aver ottenuto l'indebita ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentando, in data 6 ottobre 2011 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, falsa autocertificazione con cui attestava, contrariamente al vero, che il proprio nucleo familiare aveva percepito nell'anno 2010 un reddito complessivo di euro 3.500,00 rispetto a quello di euro 4.683,00.

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dirigente Dott.ssa Marisa Lia della Dirigenza delle Cancellerie del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 28 marzo 2013, con la quale comunica che in data 5 aprile p.v., dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si svolgerà l'Assemblea cittadina del personale degli Uffici Giudiziari presso l'Aula Della Torre della Corte di Cassazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consigliere Avv. Domenico Condello, pervenuta in data 29 marzo 2013 con la quale, ricoprendo sia la carica di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma che di Componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dichiara di optare per la carica di Consigliere dell'Ordine, ai sensi degli artt. 65 n. 4 e 28, co. 10 della legge 247/2012.

Il Consiglio prende atto e dispone di inviare la presente comunicazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Associazione Avvocati per l'Assistenza e la Previdenza Forense, pervenuta in data 28 marzo 2013, con la quale trasmette il commento all'art. 21 della legge 247/2013 (esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense) e chiede di divulgarlo presso gli iscritti.

Il Consiglio prende atto e mette a disposizione degli iscritti il documento a richiesta.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Enrica Inghilleri dell'Associazione Avvocato di Strada Onlus – Sportello di Roma, pervenuta in data 27 marzo 2013, con la quale chiede il patrocinio del Consiglio per le iniziative dell'Associazione volte a tutelare gratuitamente dal punto



## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

di vista legale le persone senza dimora o che, per particolari situazioni di emarginazione sociale, non hanno la possibilità di far valere i loro diritti.

L'Avv. Inghilleri chiede, inoltre, un incontro per concertare un convegno sul volontariato, sui diritti e sulla solidarietà da svolgersi presso i locali dell'Ordine nonchè di divulgare presso gli iscritti gli scopi sociali invitando i colleghi a collaborare prestando la loro opera in forma gratuita.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Paolo Rosa, pervenuta in data 27 marzo 2013, con la quale trasmette l'articolo dallo stesso pubblicato sulla Rivista Diritto e Giustizia – Professione dopo la conclusione dei lavori dell'VIII Congresso Giuridico Forense.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 27 marzo 2013, accompagnatoria di vari comunicati stampa di alcune testate giornalistiche relativi all'incontro che si svolgerà a Roma il prossimo 6 aprile per protestare contro la Revisione della Geografia Giudiziaria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla relazione svolta dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura a seguito dei lavori del Congresso giuridico-forense di aggiornamento professionale, pervenuta in data 27 marzo 2013.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Scuola Superiore dell'Avvocatura, pervenuta in data 27 marzo 2013, con la quale trasmette le massime delle più importanti sentenze delle Corti europee, della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, selezionate dell'Osservatorio di Giurisprudenza della Scuola in materia di diritti umani e libertà fondamentali.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 20 marzo 2013, accompagnatoria della newsletter n. 132 del 26 marzo 2013 relativa alla bozza del regolamento sulle associazioni forensi specialistiche, alla necessità della proroga dell'entrata in vigore della revisione della Geografia Giudiziaria in attesa della decisione della Corte Costituzionale, ai parametri forensi, all'assicurazione obbligatoria.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Aldo Polito, Direttore Regionale del Lazio del Settore Servizi e Consulenza dell'Agenzia delle Entrate, pervenuta in data 28 marzo 2013, con la quale comunica i nuovi indirizzi di posta elettronica certificata e di posta ordinaria ai quali inoltrare gli eventuali provvedimenti di sospensione e di radiazione degli iscritti all'Albo.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Disciplina.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 29 marzo 2013, prot. n. 6307, dal Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 31 gennaio 2013, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da "richiesta di affidamento figli minori avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma" a "richiesta di affidamento figli minori avanti al Tribunale Ordinario".

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- Il Consigliere Segretario riferisce che è stato organizzato per il 7 maggio p.v., dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nell'Aula Avvocati, un convegno dal titolo: "La Responsabilità medica e la depenalizzazione della colpa lieve". Coordinerà i lavori il Prof. Avv. Andrea Castaldo e parteciperanno, in veste di relatori, il Consigliere Emanuele Di Salvo, Magistrato della VI Sezione della Corte di Cassazione, il Dott. Francesco Iacoviello, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il Prof. Avv. Enrico Mezzetti, Ordinario di Diritto Penale dell'Università degli Studi di Roma Tre, Prof. Avv. Giovanni Neri, Full Professor of Criminology della Miami International University. Concluderà i lavori l'Avv. Alfredo Vitali. Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

## **Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis)**

Il Consiglio

- considerato che i professionisti hanno presentato istanza di ricusazione nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma;
- considerato, inoltre, che in data 20 marzo 2012 questo Consiglio ha ritenuto di astenersi e ha dichiarato l'opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all'istanza di ricusazione suindicata sia effettuata dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;
- udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Pietro di Tosto;

delibera

di inviare la pratica n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di Perugia.

## **Regolamento sui contributi e sovvenzioni: esame e conseguenti deliberazioni**

- Il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Galletti illustrano al Consiglio che insieme al Dipartimento Centro Studi è stata predisposta una prima bozza di regolamento sui contributi e le sovvenzioni, che distribuisce in copia, e chiede a tutti i Consiglieri di trasmettere le proprie osservazioni onde, poi, predisporre un testo definitivo da proporre al Consiglio in una prossima adunanza. In particolare, saranno gradite e auspiccate le ulteriori osservazioni del Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio prende atto e rinvia la decisione ad una prossima adunanza.

## **Approvazione del verbale n. 14 dell'adunanza del 28 marzo 2013**

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 14 dell'adunanza del 28 marzo 2013.

## **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale**

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati, del convegno a titolo gratuito “Compatibilità tra l’esercizio della professione forense e quella dell’amministratore di condominio”, che si svolgerà il 13 maggio 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. Sede di Roma del convegno a titolo gratuito “Novità giurisprudenziali in materia di normativa sul traffico di stupefacenti”, che si svolgerà il 20 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Scialla;

(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocato di Strada Onlus del convegno a titolo gratuito “Senza tetto e senza diritti”. Presentazione del rapporto 2012 dell'Associazione Avvocato di Strada Onlus, che si svolgerà il 27 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di Roma, del convegno a titolo gratuito “Bilanci societari e dichiarazioni dei redditi: lettura, interpretazione ed utilizzo nelle cause civili”, che si svolgerà il 15 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO, del seminario a titolo gratuito “La protezione dei diritti fondamentali e procedurali: dalle esperienze investigative dell’Olaf all’istituzione del Procuratore Europeo”, che si svolgerà il 12, 13 e 14 giugno 2013, della durata complessiva di 16 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Scialla;

(omissis)  
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'I.G.I. – Istituto Grandi

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

Infrastrutture, del convegno a titolo gratuito, “Gli appalti tra nuovi e vecchi scenari”, che si svolgerà il 18 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'U.F.I. – Unione Finanziarie Italiane, del convegno a titolo gratuito “La riforma delle reti distributive e le novità in materia antiriciclaggio”, che si svolgerà il 18 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Telematica E-Campus del convegno a titolo gratuito “Padri separati, come aiutarli tutelando i figli”. Convegno di studi e presentazione del libro: “Manuale del papà separato”, che si svolgerà il 12 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Francesco Cutrona – Studio Legale Avv. Monica Oletto dell'attività formativa “Opposizione a C.T.U. e art. 702 bis c.p.c.”, che si svolgerà il 26 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l'attività formativa suindicata.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. - Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica, del “Corso per la preparazione all'esame di Avvocato”, che si svolgerà dal 13 aprile al 22 giugno 2013, della durata complessiva di 80 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l., del corso preintensivo per la preparazione al concorso in magistratura “Concetti giuridici fondamentali e redazione del tema”, che si svolgerà il 23, 24, 29 maggio, 5, 11, 12, 19, 25, 26 giugno, 2, 3, 9, 10, 16, 17 luglio 2013, della durata complessiva di 67 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l., del seminario, "I crediti nei confronti dalla P.A.: certificazione, cessione, compensazione e transazione", che si svolgerà il 6 e 7 maggio 2013, (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi (n. 7 crediti formativi per ogni giornata) per il seminario suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l., del seminario, "Tutte le novità sul processo amministrativo", che si svolgerà il 7 e 8 maggio 2013, (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi (n. 6 crediti formativi per ogni giornata), per il seminario suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l., del seminario, "Verbalì e organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni", che si svolgerà il 13 e 14 maggio 2013, (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi, (n. 7 crediti formativi per ogni giornata) del seminario suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ita S.r.l., del convegno, "La conclusione dei contratti con firma grafometrica e con le altre firme elettroniche", che si svolgerà il 8 maggio 2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 3 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti, del convegno, "Diritto locativo", che si svolgerà il 18 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l., del convegno, "Affidamenti senza gara" "Quadro normativo e recenti novità. Effetti degli affidamenti

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

illegittimi. Responsabilità e sistema sanzionatorio”, che si svolgerà il 18 e 19 marzo 2013, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi (n. 8 crediti formativi per ogni giornata) per il seminario suindicato.

- In data 4 aprile 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l., del seminario, “Società a partecipazione pubblica”, che si svolgerà il 12 e 13 giugno 2013, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 21 febbraio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di Formazione Ipsoa, del corso “Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati”, che si svolgerà il 10, 11, 17, 18, 24, 25 maggio 2013, della durata complessiva di 24 ore;

- visto il provvedimento del 14 marzo 2013 con il quale è stata rigettata la predetta richiesta per carenza di documentazione;

- vista la nota pervenuta in data odierna, assunta al protocollo dell'Ordine al n. 6560 accompagnatoria della documentazione in precedenza mancante.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Consigliere Galletti, per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito della promozione che il Progetto Cultura e Spettacolo fa degli eventi teatrali che coinvolgano Avvocati o offerti all'Avvocatura in convenzione, segnala lo spettacolo teatrale dal titolo “la solitudine del Maratoneta” in scena al Teatro Argot dal 23 aprile al 12 maggio p.v., che viene reso noto con una proposta economica per gli iscritti al Consiglio dell'Ordine, i quali fruirebbero di una riduzione sul costo del

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

biglietto, pari a euro 10,00 ovvero a euro 8,00 se accompagnati. Il Consigliere Minghelli riferisce che viene fornito, comunque, per maggiori dettagli e spiegazioni il numero dell'ufficio stampa nella persona di Marialuisa Giordano, al 338.3500177. Per le prenotazioni può essere contattato anche il seguente indirizzo mail [info@teatroargotstudio.com](mailto:info@teatroargotstudio.com).

Il Consigliere Galletti, per conto del Consigliere Minghelli, propone che l'evento sia pubblicato tra le news sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare l'evento sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Galletti, per conto del Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore "Spazi Visivi", a parziale correzione della comunicazione di cui al verbale di precedente adunanza, relativa ad ulteriori cinque appuntamenti, precisa che, a causa del ponte del 25 aprile e per la concomitanza di un convegno del 19 aprile, gli stessi saranno ridotti a quattro, cui va aggiunto quello ancora da realizzarsi della serie quasi terminata. Premesso che Teatro dell'Angelo, per il quale gli eventi sono già stati autorizzati nell'ultima adunanza, è stato avvisato dei cambiamenti dal Dipartimento Centro Studi del Consiglio e che per l'ultimo film della penultima serie, risulta già ottenuta la liberatoria della S.I.A.E., per gli altri sarà, come preannunciato, ottenuta liberatoria quanto prima dal medesimo Consigliere. Questo il calendario:

- 3 maggio 2013, h. 16.00/19.00 – "Parola ai Giurati": i percorsi del ragionamento giuridico;
- 10 maggio 2013, h. 16.00/19.00 – "Il negoziatore": l'importanza di una corretta comunicazione;
- 17 maggio 2013, h. 16.00/19.00 – "Poeti dall'Inferno": la Poesia, il Diritto di Autore ai tempi di internet;
- 24 maggio 2013, h. 15.00/19.00 – "Il colore Viola": segregazione e razzismo, il colore della libertà;
- 31 maggio 2013, h. 16.00/19.00 – "Nirvana": il Cyber crime.

Il Consigliere Galletti, per conto del Consigliere Minghelli, invita i Consiglieri che ancora non avessero partecipato agli "Spazi Visivi" a comunicare il loro eventuale interesse a presenziare a questi eventi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bolognesi, e il Consigliere Tesoriere rappresentano che sono stati organizzati, col coordinamento scientifico dell'Avv. Prof. Antonio Caiafa, due seminari di aggiornamento professionale presso la Sala della Corte di Appello di Roma a Via Varisco e, in particolare:

- il 6 maggio 2013 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 si terrà il seminario dal titolo "Tutele cautelari e conservazione dell'azienda in crisi o insolvente", con il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Napoli, Dott. Lucio Di Nosse, il Consigliere Dott. Stanislao De Matteis, Magistrato addetto alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, la Prof. Avv. Stefania Pacchi, Diritto Commerciale Università di Siena, il Prof. Avv. Sabino Fortunato, Diritto Commerciale Università Roma Tre;
- il 5 giugno 2013 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 si terrà il seminario dal titolo "La liquidazione dell'attivo attraverso la conservazione dell'azienda" con il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Benevento, Dott. Michele Monteleone, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento, il Consigliere Dott. Luigi D'Orazio, Magistrato addetto alla Corte di Appello de L'Aquila, il Consigliere Dott. Roberto Amatore, Magistrato addetto alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina, il Consigliere Dott. Stefano Scarafoni, Magistrato addetto alla Corte di Appello di Roma, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò, Diritto Commerciale Università del Molise.

Il Consiglio approva.

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che il giorno 15 aprile p.v., nell'Aula Avvocati, dalle 12.30 alle 15.30, si terrà un seminario sulla deontologia con l'attribuzione di tre crediti formativi deontologici dal titolo: "La nuova legge professionale con particolare riferimento a compensi, disciplina e formazione" che egli stesso coordinerà ed al quale parteciperanno, come relatori, gli Avv.ti Giuseppe Colavitti, Carlo Martuccelli, Salvatore Orestano e il Prof. Vito Tenore.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che l'Avv. Marco Di Lullo è stato inserito tra i componenti del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo.

Il Consiglio prende atto.

### **Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Galletti riferisce sulla richiesta del Signor (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che l'istante non ha motivato le ragioni per le quali chiede l'accesso non potendo tutelarsi la mera curiosità;

- considerato che con raccomandata del 13 marzo 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota del 21 marzo 2013, l'Avv. (omissis) rispondendo ha manifestato il proprio dissenso;

delibera

di negare l'accesso non essendo state indicate nell'istanza le ragioni sottese alla pretesa ostensione.

### **Pratiche disciplinari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

### **Archiviazioni (n.14)**

(omissis)

### **Apertura di procedimento disciplinare (n.2)**



# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

(omissis)

## **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 23 pareri su note di onorari:

(omissis)